Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 novembre 1942-XXI, n. 1669.
Devoluzione alla Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti del 2 % dell'importo delle opere vendute in occasione di mostre d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La trattenuta che gli enti organizzatori di mostre d'arte e di altre manifestazioni similari effettuano a norma dei rispettivi regolamenti, sull'importo delle opere vendute, a parziale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione delle mostre stesse, è aumentata di una somma pari al 2 per cento dell'importo predetto, a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti, riconosciuta giuridicamente col R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216.

Art. 2.

Parimenti per le opere artistiche vendute per via diversa da quella indicata nell'articolo precedente è dovuto, a favore della predetta Cassa di assistenza, un diritto del 2 per cento del prezzo delle opere vendute.

Art. 3.

Il diritto del 2 per cento sul prezzo delle opere vendute dagli enti di cui all'art. 1 e delle vendite effettuate secondo l'art. 2 sarà esatto mediante l'applicazione di apposite marche sul documento comprovante, ai fini della imposta sull'entrata, l'avvenuta vendita.

Le marche prevedute nel precedente comma sono emesse a cura e spese della Cassa di assistenza.

Il Ministro per le corporazioni stabilirà con suo decreto le caratteristiche delle dette marche e le modalità per la loro vendita.

Art. 4.

I trasgressori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000; essi sono tenuti altresì al versamento a favore della Cassa di assistenza di una somma pari al doppio del contributo dovuto.

Art. 5.

La presente legge ha effetto per tutta la durata della guerra e per sei mesi successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 20 novembre 1942-XXI, n. 1670.
Norme speciali per l'ammissione ai concorsi a posti di ostetrica condotta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi ai posti di ostetrica-condotta, previsto dalle vigenti disposizioni legislative, è elevato ad anni 50 per le ostetriche-maestre delle cliniche ostetrico-ginecologiche e delle scuole di ostetricia, e per le ostetriche capo delle

maternità ospedaliere. E' elevato ad anni 40 per le ostetriche assistenti delle stesse cliniche e per le ostetriche delle maternità ospedaliere.

Tutte le ostetriche provenienti dagli Istituti indicati nel precedente comma per aspirare a detti concorsi debbono avere compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Al primo concorso a posti di ostetrica condotta che sarà indetto in ciascuna provincia dopo l'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse, prescindendo dal limite massimo di età, coloro che hanno conseguito il diploma di ostetricia negli anni scolastici 1933-1934, 1934-1935 e 1935-1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1671.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Genova, approvato con il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2054, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2846; 25 ottobre 1928-VI, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930-IX, n. 1859; 1° ottobre 1931-IX, n. 1371; 27 ottobre 1932-X, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942-XX, n. 324, e 5 settembre 1942, n. 1236;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941, n. 1173; 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375, e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 31. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente: « una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle il cui insegnamento è impartito nella Facoltà ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 110. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1672.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2819, 20 settembre 1928-VI, n. 3018, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2483, 30 ottobre 1930-IX, n. 1828, 1° ottobre 1931-IX, n. 1329, 22 ottobre 1931-IX, n. 1754, 22 ottobre 1932-X, n. 2090, 26 ottobre 1933-XI, n. 2391, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2419, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, 27 ottobre 1937-XV, n. 2619, 20 aprile 1939-XVII, numero 1350, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1734, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2069, 4 maggio 1942-XX, n. 565, 24 luglio 1942-XX, n. 949 e 24 agosto 1942-XX, n. 1098;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, numero 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375 e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Roma, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 113. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma

Art. 18. — 1. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « storia dei trattati e politica internazionale ».

2. Gl'insegnamenti complementari di « diritto marittimo » e di « diritto aeronautico » sono soppressi e sostituiti da quello di « diritto della navigazione ».

Art. 24. — E' sostituito dal seguente:

« Sono annessi alla Facoltà di scienze politiche:

L'istituto di diritto pubblico e di dottrina dello Stato nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti: istituzioni di diritto pubblico, diritto costituzionale diritto amministrativo, diritto corporativo, legislazione del lavoro, diritto internazionale, storia e dottrina del Fascismo, dottrina dello Stato, sociologia, filosofia del diritto, storia delle dottrine politiche.

L'istituto, oltre agli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto, si propone di promuovere la collaborazione fra i diversi docenti delle materie in esso insegnate, mediante riunioni periodiche in cui si discutano, con la presenza degli studenti, determinati argomenti scientifici.

L'istituto di politica economica e finanziaria.

L'istituto di studi coloniali.

L'istituto di scienze storico-politiche ».

Art. 36. — Agli istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di « matematica finanziaria » e di « statistica ».

Art. 38. — L'insegnamento complementare di « diritto marittimo » è soppresso ed è sostituito da quello di « diritto della navigazione ».

Art. 53. — 1. La parte relativa all'istituto di filologia romanza è sostituita dalla seguente:

« — istituto di lingue e letterature romanze suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) filologia romanza; *b*) letteratura italiana; *c*) storia della lingua italiana; *d*) letteratura francese; *e*) letteratura spagnuola; *f*) letteratura portoghese; *g*) letteratura romena; *h*) letteratura delle tradizioni popolari ».

2. La parte relativa all'istituto di storia greca è sostituita dalla seguente: « — istituto di storia greca suddiviso nelle sezioni di: *a*) storia greca; *b*) antichità greche e romane; *c*) epigrafia greca ».

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di « filosofia della storia », « filosofia della religione », « una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste nell'art. 54 ».

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « storia della grammatica e della lingua italiana ».

Art. 81. — Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: « Non si può sostenere l'esame di scienza dell'alimentazione se non si sia superato quello di chimica bromatologica ».

Art. 89. — 1. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « paleontologia umana ».

2. Il penultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia », comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Essi importano due esami annuali distinti.

L'insegnamento biennale di fisiologia generale importa un esame alla fine di ogni anno di corso ».

Art. 91. — Il penultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Essi importano due esami annuali distinti.

L'insegnamento biennale di fisiologia generale importa un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 98. — La lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) per la laurea in chimica possono essere iscritti al 2° anno i laureati in farmacia, purchè abbiano frequentato almeno un anno di istituzioni di matematiche e di esercitazioni di matematiche; i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in ingegneria civile e industriale, purchè abbiano frequentato almeno un anno di chimica organica; i laureati in scienze naturali, in scienze biologiche e anche i laureati in scienze agrarie, purchè siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica »

Art. 110. — Agli insegnamenti complementari comuni alle due sezioni di ingegneria civile e industriale sono aggiunti i seguenti: « armi subacquee », « artiglieria », « impianti elettrici navali ».

Art. 137. — Gli insegnamenti di « aerologia » e di « collaudo e strumenti di bordo » previsti per la Scuola di ingegneria aeronautica — ramo motori — sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: « dinamica dei motori », « prove e collaudo dei motori ».

Dopo l'articolo 191 sono aggiunti i seguenti concernenti la Scuola di perfezionamento in diritto pubblico e dottrina dello Stato:

« *Scuola di perfezionamento in diritto pubblico e dottrina dello Stato.*

Art. 192. — E' annessa all'Istituto di diritto pubblico e di dottrina dello Stato la Scuola di perfezionamento. Di regola sono ammessi alla Scuola i laureati in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio e filosofia.

Coloro che abbiano compiuto corsi di studio in paesi esteri, potranno egualmente essere ammessi, qualora

i titoli o i diplomi ivi conseguiti siano riconosciuti equipollenti dal Rettore, su conforme parere del Direttore della Scuola.

Art. 193. — La Scuola di perfezionamento ha la durata di due anni.

Gli iscritti dovranno all'inizio dell'anno presentare un programma di studi, indicando i corsi che intendono seguire nella Scuola medesima.

Il programma dovrà essere approvato dal Consiglio dell'istituto, che potrà apportarvi delle modificazioni e potrà, eventualmente, dispensare in tutto o in parte dall'obbligo degli esami delle materie prescelte.

Per ottenere il diploma di perfezionamento, il candidato dovrà sostenere, oltre a tutti gli esami fondamentali, due esami a scelta fra quelli complementari e presentare una memoria originale, sostenendo dinanzi ad una Commissione una discussione sull'argomento della materia stessa. La Scuola rilascia al candidato, che ha superato tutti gli esami prescritti, un diploma di perfezionamento in diritto pubblico e dottrina dello Stato.

Art. 194. — Gli insegnamenti della Scuola sono:

Fondamentali:

1. Diritto costituzionale italiano e comparato.
2. Diritto corporativo.
3. Storia e dottrina del Fascismo.
4. Dottrina dello Stato.
5. Storia delle dottrine politiche.

Complementari:

1. Sociologia.
2. Filosofia del diritto.
3. Legislazione del lavoro.
4. Diritto internazionale.
5. Diritto amministrativo.

Dovranno essere sostenuti alla fine del 1° anno di corso gli esami in tre materie fondamentali. Gli esami nelle rimanenti due materie fondamentali, dovranno essere sostenuti alla fine del 2° anno ».

In conseguenza dell'aggiunzione dei predetti articoli è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 208 (già 205). — L'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Il Direttore è nominato dai professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della scuola e dura in carica un triennio »

Art. 212 (già 209). — Agli insegnamenti costitutivi della Scuola di filologia moderna sono aggiunti quelli di « storia della musica », « lingua e letteratura russa », « lingua e letteratura slovena ».

Art. 213 (già 210). — All'elenco dei diplomi di perfezionamento rilasciati dalla Scuola di filologia moderna sono aggiunti quelli di: « 13 in lingua e letteratura russa », « 14 in lingua e letteratura slovena ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1673.

Aumento del numero dei posti di assistente addetto navale stabilito dal R. decreto 16 dicembre 1929-VIII, n. 2410.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1929-VIII, n. 2410;
Visto il R. decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1108;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2333;
Visto il R. decreto 4 aprile 1939-XVII, n. 903;
Visto il R. decreto 29 febbraio 1940-XVIII, n. 260;
Visto il R. decreto 2 giugno 1941-XIX, n. 696;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina e del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei posti di assistente addetto navale stabilito dal R. decreto 16 dicembre 1929-VIII, n. 2410, è elevato definitivamente da due a tre a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 116. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1674.

Modificazioni al regolamento generale delle Lotterie nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, convertito in legge con la legge 26 marzo 1936-XIV, numero 597, concernente la effettuazione della Lotteria ippica di Merano;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1736, convertito in legge con la legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, concernente la effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, convertito in legge con la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 102, concernente la istituzione di una terza lotteria nazionale denominata « Lotteria E. 42 »;

Visti il R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, col quale venne approvato il regolamento generale delle tre lotterie « E. 42, Tripoli e Merano » e l'art. 1 del R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 220;

Viste la legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1756, con la quale la denominazione della « Lotteria E. 42 » fu cambiata in quella di « Lotteria E. Roma » e la legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1533, con la quale fu sospesa la effettuazione della « Lotteria E. Roma »;

Ritenuto che, in dipendenza di tale sospensione, si rende necessario modificare il regolamento generale predetto;

Ritenuta altresì l'opportunità di apportare in tale sede alcune modifiche suggerite dalla pratica delle manifestazioni già effettuate delle scorse lotterie;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 27 giugno 1941-XIX, n. 600;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato con effetto dal 1° aprile 1941-XIX l'unito regolamento per la effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli e della Lotteria ippica di Merano che, d'ordine Nostro, sarà firmato dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI — VIDUSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 115. — MANCINI

Regolamento delle Lotterie nazionali di Tripoli e Merano. Organizzazione e direzione

Art. 1.

L'esercizio delle due Lotterie nazionali di Tripoli e di Merano è affidato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Un Comitato generale, composto come appresso, è preposto alla Direzione delle lotterie anzidette:

1) dal Ministro per le finanze, presidente;

2) da un rappresentante del P. N. F., vice presidente;

3) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie del Ministero delle finanze, membro;

4) da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, membro;

5) da un rappresentante della Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali ed il personale del Ministero delle finanze, membro;

6) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

7) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro;

8) da un rappresentante del Ministero della cultura popolare, membro;

9) da un rappresentante del Consiglio di Stato, membro;

10) da un rappresentante della Corte dei conti, membro;

11) dal direttore capo divisione lotterie del Ministero delle finanze, membro.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di designare a far parte, così del Comitato generale come di quello esecutivo di cui all'articolo seguente, un funzionario del Ministero delle finanze, anche a riposo, il quale abbia acquistato speciale competenza in materia di lotterie.

Segretario del Comitato generale sarà un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di grado non inferiore al 9°.

I suddetti componenti del Comitato generale saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze su designazione delle singole Amministrazioni ed Enti suindicati.

Art. 2.

In seno al Comitato generale è formato un Comitato esecutivo per la risoluzione delle questioni urgenti e per tutte le altre eventuali attribuzioni che fossero delegate dal Comitato generale.

Del Comitato esecutivo fanno parte:

il rappresentante del P.N.F. in qualità di presidente, l'ispettore generale per il lotto e le lotterie, il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e il direttore capo della Divisione lotterie.

Per la Lotteria di Tripoli farà inoltre parte di detto Comitato anche il rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana e per quella di Merano un rappresentante del Ministero della cultura popolare.

Al Comitato esecutivo intervengono inoltre in qualità di membri aggiunti:

per la Lotteria di Tripoli un altro rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, il direttore generale dell'Ente turistico alberghiero della Libia e il presidente dell'Automobile Circolo di Tripoli.

Quando le riunioni e le operazioni di estrazione hanno luogo in Libia il rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, di cui al comma precedente, è il segretario generale della Libia che le presiede.

Per la Lotteria di Merano: il rappresentante dell'Azienda di soggiorno di Merano ed il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il segretario del Comitato generale esercita le stesse funzioni presso il Comitato esecutivo.

Art. 3.

I biglietti delle lotterie sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno per le serie, da una lettera dell'alfabeto a cominciare da *A* e, per il numero, da un numero progressivo a cominciare da 1.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da due o più lettere a cominciare sempre da *A*.

Ogni serie è costituita da centomila biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 4.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome e indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo e le altre indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione del lotto sarà apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

I biglietti saranno raggruppati in blocchetti. Ognuno ne conterrà dieci.

Art. 5.

Il prezzo del biglietto è di L. 12.

I biglietti delle lotterie venduti nel Regno sono soggetti alla tassa di bollo di cui all'art. 5 della legge 5 gennaio 1931, n. 35.

Quelli venduti nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani sono soggetti ad eguale tassa che affluirà ai bilanci dei Governi dei territori in cui la vendita è stata effettuata.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — rimetterà a ciascuna Intendenza di finanza del Regno ed ai Governi dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani un congruo numero di biglietti per la distribuzione nella propria giurisdizione agli incaricati della vendita.

Ciascuna Intendenza e ciascun Governo terrà una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

Incaricati della vendita dei biglietti.
Loro obblighi.

Art. 7.

Possono essere incaricati della vendita:

ricevitorie e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;

tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti, società, ditte e persone a cui l'Amministrazione del lotto e delle lotterie riterrà opportuno di affidare la vendita.

È in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli enti e persone incaricate della vendita, una congrua cauzione.

Art. 8.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uffici, enti, e persone di cui all'articolo precedente, oppure per tramite di persone da esse incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Sul prezzo di L. 12 vengono rilasciate al venditore L. 2 per ogni biglietto venduto, a titolo di compenso e rimborso spese.

Sulla matrice dei biglietti venduti dovranno essere segnate le generalità del venditore.

Art. 9.

I venditori, ogni 15 giorni, dovranno trasmettere all'Intendenza di finanza, dalla quale hanno ricevuto in carico i blocchetti dei biglietti, le matrici dei blocchetti stessi venduti con un elenco in duplice esemplare, di cui uno sarà loro restituito per ricevuta.

All'elenco dovrà essere allegata la ricevuta dell'ufficio postale comprovante il versamento già effettuato in favore dell'apposito conto corrente intestato al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — dell'importo dei biglietti venduti e gli estremi di detta ricevuta dovranno essere trascritti sui due esemplari dell'elenco.

A tale scopo i venditori saranno forniti di appositi bollettini di versamento.

Nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nei Possedimenti italiani, gli elenchi predetti con allegata la ricevuta comprovante il versamento effettuato presso gli uffici postali, saranno rimessi ai rispettivi Governi.

Art. 10.

Le Intendenze di finanza ed i Governi dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani controlleranno le singole matrici ricevute e ne registreranno serie e numero, dopo di che le rimetteranno al Ministero delle finanze, unitamente ad un elenco in doppio esemplare di cui uno sarà restituito per ricevuta. All'elenco suddetto devono essere unite le ricevute di versamento.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze stabilirà, con suo decreto, la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite, ai sensi del precedente art. 9 ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — non oltre cinque giorni dopo la chiusura della vendita, se questa sia avvenuta nel Regno, e dieci giorni dopo se sia avvenuta nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nei Possedimenti italiani.

Le matrici dei biglietti, che non saranno pervenute entro il termine stabilito, non concorreranno all'estrazione dei premi e i relativi importi saranno restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione dei biglietti. In tal caso l'Amministrazione ricupererà dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il compenso di L. 2 da esso trattenuto.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che non concorreranno alla estrazione dei premi, sarà pubblicato, a cura del Ministero delle finanze, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei principali giornali del Regno.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti dovrà essere richiesto entro 180 giorni decorrenti da quello successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma precedente.

Entro i predetti termini di cinque giorni dovranno essere restituiti rispettivamente alle Intendenze di finanza ed ai Governi dell'Africa Orientale Italiana, della Libia e dei Possedimenti italiani dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che venissero meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti, saranno passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

Operazioni di estrazione.

Art. 12.

Le operazioni di estrazione saranno effettuate pubblicamente, a cura del Ministero delle finanze, nel luogo e giorno ed ora che saranno fissati, per ciascuna delle due lotterie, con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

All'inizio delle operazioni verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione sarà esercitato dal Comitato di direzione o dal Comitato esecutivo. Deve essere assicurata la presenza almeno di tre membri alle operazioni. In caso di assenza del presidente del Comitato di direzione e di quello del Comitato esecutivo durante le operazioni di estrazione, i membri presenti del Comitato stesso sceglieranno tra essi colui che dovrà assumere la presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie) redigerà regolare verbale delle operazioni suddette che sarà firmato dai membri e funzionari presenti alla estrazione.

Art. 13.

L'estrazione dei biglietti di cui all'articolo precedente si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1° da una piccola urna contrassegnata col numero romano I, nella quale saranno immesse, alla presenza del pubblico, tante lettere dell'alfabeto semplici ed associate, quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera metallica chiusa a scatto o con coperchio avvitabile, sarà estratta una lettera; questa indicherà la serie prima estratta;

2° da cinque piccole urne contrassegnate coi numeri romani II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali saranno stati immessi alla presenza del pubblico dieci numeri dallo zero al nove, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, verrà estratto, singolarmente un numero: i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna costituiranno, rispettivamente, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti fossero i cinque zeri essi rappresenteranno il numero 100.000.

Finita l'estrazione, nell'urna delle lettere alfabetiche delle serie e in quelle dei numeri verranno nuovamente imbussolate le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste due operazioni si ripeteranno tante volte quanti sono i premi stabiliti per ciascuna lotteria.

Qualora fosse estratta la serie ed il numero di un biglietto la cui matrice non risulti pervenuta e perciò non concorrente all'estrazione, o l'estrazione ripetesse una serie o un numero già sorteggiati, la estrazione della serie e del numero sarà ritenuta nulla e si rinnoverà l'operazione. Non si procederà a nuove estrazioni per i premi comunque abbinati a biglietti estratti vincenti, e l'aggiudicazione di tali premi sarà effettuata in base al risultato dell'estrazione dei premi principali cui si riferiscono.

Prima di ogni singola estrazione, le diverse urne nelle quali sono state immesse le serie ed i numeri, saranno sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione sarà compiuta da personale adatto con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato.

Art. 14.

A cura del Ministero delle finanze sarà pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni del Regno, nonchè nell'albo degli uffici di Governo dell'Africa Orientale Italiana, della Libia e dei Possedimenti italiani. La stessa pubblicazione sarà fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 15.

I premi dei biglietti vincenti saranno pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - agli esibitori dei biglietti.

All'uopo i biglietti vincenti dovranno essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale dovrà insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto e le generalità dell'esibitore; il pagamento sarà effettuato mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti sarà sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non avranno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio di cui sia sospeso il pagamento, sarà depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di diritto in conformità della sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia potrà, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 16.

I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - alla persona le cui generalità risultino segnate nella parte anteriore delle matrici dei biglietti; se nella parte anteriore di una matrice siano segnate le generalità di più persone il

pagamento sarà effettuato a queste in parti eguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente.

Qualora nella matrice dei biglietti non siano segnate le generalità del venditore, il premio sarà devoluto a favore del P.N.F. per le colonie marine e montane.

Il pagamento dei premi di cui al presente articolo sarà sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli validi, ottenuti contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici, non avranno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento sarà però sospeso nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra le due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, sarà depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione in conformità della sentenza definitiva, oppure in seguito ad accordo tra le parti da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia potrà, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra indicate.

Art. 17.

I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15 al Ministero delle finanze (Ispettorato lotto e lotterie) oppure all'autorità consolare o diplomatica, saranno prescritti e pertanto inesigibili.

Ugualmente prescritti saranno i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti delle due lotterie sarà devoluto a favore del P.N.F. per le colonie marine e montane.

Art. 18.

I premi delle lotterie nazionali sono esenti dall'imposta di R. M. e dal relativo contributo per l'assistenza.

Art. 19.

Dall'importo dei biglietti venduti in ciascuna lotteria, al netto delle due lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di lire 1,20 per ogni biglietto venduto;

b) il 12 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle lotterie nazionali;

c) dalla somma residuata, il 42 % che costituirà la massa premi per la Lotteria di Tripoli ed il 36 % che costituirà la massa premi per quella di Merano.

La somma residuata, dopo i prelevamenti di cui sopra, costituirà un fondo unico che verrà ripartito ogni anno, alla chiusura delle due Lotterie, in conformità di quanto dispone l'articolo seguente.

Alla fine di ogni manifestazione il Ministero delle finanze è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, acconti agli enti beneficiari salvo liquidazione e conguaglio finale.

Art. 20.

Il fondo unico di cui all'articolo precedente, detratte le somme fisse ed invariabili di quattro milioni spettanti all'Azienda di soggiorno di Merano e di L. 350.000 dovute all'U.N.I.R.E., verrà ripartito fra gli altri Enti beneficiari delle Lotterie di Tripoli e Merano secondo le seguenti percentuali:

Per la Lotteria di Tripoli:

Ente turistico alberghiero della Libia	36,42 %
Municipio di Tripoli	6,68 %
Assistenza ospedaliera di Tripoli	5,56 %
Ente Fiera campionaria di Tripoli	3,34 %
Automobile Circolo di Tripoli	2,78 %
Ente Opere assistenziali della Libia	1,67 %
Ministero Africa Italiana	10,02 %
P.N.F. per le colonie marine e montane	1,11 %

Per la Lotteria di Merano:

Ministero dell'interno	1,80 %
P.N.F. per le colonie marine e montane	1,80 %
Opera nazionale maternità e infanzia	2,16 %
Croce Rossa Italiana	2,88 %
Gioventù italiana del Littorio	2,16 %
Federazione nazionale antitubercolare	1,44 %
C.O.N.I.	2,16 %
Feder. naz. fasc. editori giorn. ed agenz. di stampa	18,02 %

Spese di gestione delle lotterie. Relazione annuale.

Art. 21.

La gestione delle Lotterie è da considerarsi fuori bilancio soltanto per quanto riguarda la riscossione del prezzo dei biglietti e il pagamento dei premi.

Tutti i prelevamenti da effettuarsi dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - istituito a norma del precedente art. 9, occorrenti per il pagamento dei premi o per eventuali restituzioni e rimborsi di somme indebitamente versate, saranno disposti mediante decreti del Ministro per le finanze, il quale potrà delegare il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 22.

Le somme esistenti nel conto corrente postale, detratte soltanto quelle previste nell'articolo precedente, saranno a mezzo di postagiri passati dal detto conto a quello intestato alla Regia tesoreria di Roma che, in

base alle prescritte fatture di versamento, le introiterà in conto entrate di bilancio, con imputazione ai capitoli afferenti ai seguenti titoli:

a) tassa di bollo (L. 1,20 per ogni biglietto venduto);

b) quota del 12 % a favore del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - occorrente per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle Lotterie nazionali di cui al precedente art. 19;

c) fondo unico da ripartire a favore degli Enti beneficiari, a norma dell'art. 20;

d) interessi del conto corrente ed altri proventi eventuali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze saranno introdotti i necessari stanziamenti per il pagamento delle spese che hanno corrispondenza con le entrate di cui al presente articolo.

Tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle Lotterie nazionali, da erogare a carico degli appositi stanziamenti del bilancio, saranno deliberate dal Comitato di direzione delle lotterie, e nei casi di urgenza dal Comitato esecutivo o dal presidente, salvo ratifica, in questi ultimi casi, del Comitato di direzione.

Le suddette spese di gestione s'intendono autorizzate in economia, eccezione fatta per quelle che riguardano le forniture del Poligrafico dello Stato e per il loro pagamento saranno emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Pagate le spese relative all'organizzazione ed all'esercizio delle due Lotterie, la somma non erogata sulla quota del 12 % costituirà economia di spettanza dello Stato.

Art. 23.

Ultimate le operazioni delle Lotterie, l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie compilerà un'unica particolareggiata relazione amministrativa contabile delle gestioni che sarà rassegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Norme particolari per ciascuna Lotteria.

Art. 24.

Il Ministro per le finanze è autorizzato, con proprio decreto, ed anche separatamente per ciascuna delle due Lotterie, ad emanare norme particolari intese a regolare le modalità tecniche inerenti alle operazioni di estrazione, il collegamento di ciascuna manifestazione con le corse dei cavalli o di automobili e di qualsiasi altro avvenimento, il riparto della massa premi, gli obblighi degli editori di giornali per la propaganda e quant'altro possa eventualmente occorrere per la effettuazione pratica di ogni singola Lotteria.

Roma, addì 20 novembre 1942-XXI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana TERUZZI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

Il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato VIDUSSONI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Franco Mariani a componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1940-XVIII con il quale il fascista Giovanni Dall'Orto è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali in rappresentanza delle Cooperative di consumo;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Franco Mariani è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante delle Cooperative di consumo;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1942-XXI con il quale il fascista Franco Mariani è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, quale rappresentante delle Cooperative di consumo, cessando pertanto dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Franco Mariani, consigliere effettivo della Corporazione dei cereali, cessa dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante delle Cooperative di consumo in sostituzione del fascista Giovanni Dall'Orto.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(262)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Italo Sauro a componente del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI con il quale il fascista Franco Mariani cessa dalla carica

di componente del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dei cereali quale rappresentante delle Cooperative di consumo;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1942-XXI, con il quale il fascista Italo Sauro è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante delle Cooperative di consumo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Italo Sauro, consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante delle Cooperative di consumo al posto lasciato vacante dal fascista Franco Mariani.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(263)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Vittorio Bottazzi a componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Vincenzo Casilli è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Vittorio Bottazzi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori del commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vittorio Bottazzi consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Vincenzo Casilli, deceduto.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(264)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Giuseppe Isidoro Martinelli a consigliere aggregato della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Luigi Todini è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Giuseppe Isidoro Martinelli a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Luigi Todini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Isidoro Martinelli è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Luigi Todini che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(265)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Emilio Leopardi a consigliere aggregato della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Cesare Berti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Emilio Leopardi a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Cesare Berti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Emilio Leopardi è nominato consigliere aggregato della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione

del fascista Cesare Berti che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(266)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Luigi Casabona a consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Vitale Piga è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Luigi Casabona a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Vitale Piga;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Casabona è nominato consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Vitale Piga che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(267)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Giuseppe Verdi a consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Paolo Pini è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Giuseppe Verdi a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Paolo Pini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Verdi è nominato consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Paolo Pini che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(268)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Cesare Toffanetti a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Ettore Tosi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Cesare Toffanetti a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Ettore Tosi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cesare Toffanetti è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ettore Tosi che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(269)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Carlo Moriani a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1940-XVIII, con il quale il fascista Giovanni Ballanti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Carlo Moriani a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Giovanni Ballanti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carlo Moriani è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Giovanni Ballanti che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(270)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Mario Ravera a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Michele Vergnano è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Mario Ravera a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Michele Vergnano;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mario Ravera è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Michele Vergnano che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(271)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Agide Gennari a consigliere aggregato della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Alfredo Becherini è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Agide Gennari a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Alfredo Becherini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Agide Gennari è nominato consigliere aggregato della Corporazione della meccanica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Alfredo Becherini che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(272)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Caterino Flaminio Vivaldi a consigliere aggregato della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Pietro Tonnini è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Caterino Flaminio Vivaldi a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Pietro Tonnini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Caterino Flaminio Vivaldi è nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Pietro Tonnini che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 gennaio 1943-XXI - N. 16

Albania (I)	6,35	Islanda (I)	2,9877
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,702

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,925
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,625
Id. 5 % (1935)	90,575
Redimib. 3,50 % (1934)	80,10
Id. 5 % (1936)	94,00
Id. 4,75 % (1924)	495,475
Obblig. Venezie 3,50 %	96,575
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,65
Id. 4 % (15-12-43)	99,60
Id. 5 % (1944)	99,70
Id. 5 % (1949)	95,65
Id. 5 % (15-2-50)	95,40
Id. 5 % (15-9-50)	95,275
Id. 5 % (15-4-51)	95,40

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso per titoli ad otto posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo direttivo-amministrativo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1942-XX, e registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1942-XX, registro n. 8 Finanze, foglio 306, col quale è stato indetto il concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno stesso mese al registro 14 Finanze, foglio 335, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso ad otto posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo direttivo-amministrativo del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1942-XX, in corso di registrazione, col quale è stato provveduto alla sostituzione di un membro della predetta Commissione;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad otto posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo direttivo-amministrativo del Commissariato generale per la pesca.

Graduatoria per il posto riservato ai laureati in chimica

Alfonsi dott. Luigi . . . . . punti 75

Graduatoria per i residuali sette posti

1. Grimaldi dott. Ubaldo . . . . . punti 93
2. Mariotti dott. Fausto . . . . . » 91
3. Cardarelli dott. Donato . . . . . » 88
4. Di Gregorio dott. Gennaro . . . . . » 87
5. Ruffini dott. Giorgio . . . . . » 86
6. Dalmasso dott. Corrado (coniug. con 2 figli) » 85
7. Canzano dott. Corrado . . . . . » 85
8. Tomaselli dott. Attilio . . . . . » 80
9. D'Addona dott. Daniele (uff. compl., coniug.) » 78
10. Chimienti dott. Giuseppe (uff. compl.) . . » 78
11. D'Anchise dott. Edmondo (coniug. con 1 figlio) » 78
12. Melillo dott. Leone . . . . . » 77
13. D'Adamo dott. Giovanni (ex combattente) . » 76
14. Armando dott. Excelsior . . . . . » 76
15. Santoro dott. Pasquale . . . . . » 75
16. D'Albo dott. Giovanni (ex combattente) . . » 74
17. Grisafi dott. Agostino (nato il 26-1-1911) . . » 74
18. Di Tondo dott. Bernardino (nato il 30-9-1912). » 74
19. Stornelli dott. Giovanni (ex combattente) . » 73
20. Bonelli dott. Filippo (servizio per oltre un anno presso il Commissariato generale per la pesca) . . . . . » 73
21. Rulli dott. Luigi (uff. compl., coniug.) . . » 73
22. Rizzo dott. Giovanni (ufficiale compl., nato il di 8-2-1909) . . . . . » 73
23. Cerreti dott. Lorenzo (uff. compl. nato il 2-12-1909) . . . . . » 73
24. Fidanzia dott. Nicola (coniug. con un figlio) » 73
25. Vial dott. Giuseppe (coniug., nato il 12-6-1888) » 72

26. Pica dott. Nicola (coniug., nato il 22-10-1903) punti 72
27. Purpura dott. Antonino (coniugato, nato il 6-10-1906) » 72
28. Babuscio dott. Giovanni » 72
29. Gerra dott. Luigi » 71
30. Bernaschi dott. Paolo (uff. compl., coniug. con un figlio) » 70
31. Buscio dott. Gabriello (uff. compl. coniug.) » 70
32. Salvatori dott. Alberto » 70
33. Sacerdoti dott. Renato (uff. compl., nato il 17-7-1917) » 68
34. Giotto dott. Walter (ufficiale compl., nato il 25-10-1918) » 68
35. Capozzi dott. Donato » 68
36. Tarantini dott. Vito (uff. compl. coniug.) » 66
37. Del Re dott. Umberto (uff. compl.) » 66
38. De Palma dott. Armando (nato il 19-3-1907) » 66
39. Villari dott. Antonio (nato il 21-7-1911) » 66
40. Mattiaccio dott. Vittorio (nato il 10-12-1912) » 66
41. De Silva dott. Mario (nato l'8-9-1916) » 66
42. La Centra dott. Antonio » 65
43. Valentini dott. Francesco » 62

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

Per il posto riservato ai laureati in chimica

Alfonsi dott. Luigi punti 75

Per gli altri sette posti

1. Grimaldi dott. Ubaldo punti 92
2. Mariotti dott. Fausto » 91
3. Cardarelli dott. Donato » 88
4. Di Gregorio dott. Gennaro » 87
5. D'Adamo dott. Giovanni (ex combattente) » 76
6. D'Aleo dott. Giovanni (ex combattente) » 74
7. Stornelli dott. Giovanni (ex combattente) » 72

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Ruffini dott. Giorgio punti 86
2. Dalmasso dott. Ugo (coniug. con 2 figli) » 85
3. Canzano dott. Corrado » 85
4. Tomaselli dott. Attilio » 80
5. D'Addona dott. Daniele (uff. compl., coniug.) » 78
6. Chimienti dott. Giuseppe (uff. complemento) » 78
7. D'Anchise dott. Edmondo, coniug., 1 figlio) » 78
8. Melillo dott. Leone » 77
9. Armando dott. Excelsior » 76
10. Santoro dott. Pasquale » 75
11. Grisafi dott. Agostino (nato il 26-1-1911) » 74
12. Di Tondo dott. Bernardino (nato il 30-9-1912) » 74
13. Bonelli dott. Filippo (servizio per oltre un anno presso il Commissariato generale per la pesca) » 72
14. Rulli dott. Luigi (uff. compl., coniug.) » 72
15. Rizzo dott. Giovanni (ufficiale compl., nato l'8-2-1909) » 72
16. Cerreti dott. Lorenzo (uff. compl., nato il 2-12-1909) » 72
17. Fidanzia dott. Nicola (coniug. con 1 figlio) » 72
18. Vial dott. Giuseppe coniug., nato il 12-6-1885) » 72
19. Pica dott. Nicola (coniug., nato il 22-10-1903) » 72
20. Purpura dott. Antonino (coniugato, nato il 6-10-1906) » 72
21. Babuscio dott. Giovanni » 72
22. Gerra dott. Luigi » 71
23. Bernaschi dott. Paolo (uff. compl., coniugato con 1 figlio) » 70
24. Buscio dott. Gabriello (uff. compl., coniugato con 1 figlio) » 70
25. Salvatori dott. Alberto » 70
26. Sacerdoti dott. Renato (uff. compl., nato il 17-7-1917) » 68
27. Giotto dott. Walter (ufficiale compl., nato il 25-10-1918) » 68
28. Capozzi dott. Donato » 68
29. Tarantini dott. Vito (uff. compl., coniug.) » 66
30. Del Re dott. Umberto (uff. compl.) punti 66
31. De Palma dott. Armando (nato il 19-3-1907) » 66
32. Villari dott. Antonio (nato il 21-7-1911) » 66
33. Mattiaccio dott. Vittorio (nato il 10-12-1912) » 66
34. De Silva dott. Mario (nato l'8-9-1916) » 66
35. La Centra dott. Antonio » 65
36. Valentini dott. Francesco » 62

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(290)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato a Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 371, che detta norme per il personale degli Aschivi di Stato;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1942, registro n. 8, foglio n. 281, con cui è indetto un concorso a tre posti di archivista di Stato in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduta la circolare telegrafica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 63281, in data 5 settembre scorso, nonchè la nota della stessa Presidenza, n. 420/54213/2.2/1.3.1, del 2 dicembre con cui è autorizzato un concorso a nove posti di archivista di Stato in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso a tre posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto col sopra citato decreto 3 giugno 1942-XX.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di nove archivisti di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

Art. 3.

Il Ministero si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato, ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso stesso.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.

Le condizioni del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere oltre la prova obbligatoria di cui al comma 5 del successivo art. 9, anche una prova facoltativa su una o più lingue fra quelle indicate nel comma predetto.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi al predetto termine.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente alla data del 10 marzo 1939-XVII dall'ufficio di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 6 e legalizzato secondo i casi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato di godimento dei diritti politici o dal quale risulti che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

4) certificato, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati rilasciato dal competente ufficiale di stato civile su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

5) certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 18 e legalizzato dal procuratore del Re;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi, a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

7) certificato d'iscrizione a seconda dell'età, al P.N.F. o ai Fasci femminili o al G.U.F. o alla G.I.L. rilasciato e vidimato su carta da bollo da L. 6 dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese, il giorno dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XXI.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A.O.I. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F. ma che abbiano chiesto l'iscrizione, dovranno esibire il certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nell'iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero, il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari del P.N.F., o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Partito Fascista Sammarinese, e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.;

8) originale o copia notarile legalizzata del diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze politiche e amministrative o in filosofia o in magistero;

9) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario su carta da bollo da L. 6 e debitamente legalizzato secondo i casi.

Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O., o per l'O.M.S. in servizio non isolato, o nella guerra attuale, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 122, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

10) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali o militari di truppa).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da L. 6 o dal commissario di leva e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comando del corpo attestante la loro posizione salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

11) stato di famiglia, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati o vedovi con prole, rilasciato dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

13) ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 7.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 5 alla Regia Luogotenenza generale di Sua Maestà il Re Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 6 del bando per i cittadini italiani.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità istituti o enti fuori del Regno di Albania.

Art. 8.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Peraltro, i concorrenti i quali dimostrino con apposito certificato, dal quale risulti la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia, rilasciato in carta da bollo da L. 12 dalle competenti superiori gerarchie di essere impiegato di ruolo di un'Amministrazione statale, od ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del precedente articolo 6.

Per i certificati del Governatore di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte terza della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'articolo 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 9.

L'esame consterà di quattro prove scritte e una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte.

1. — Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni.
2. — Diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
3. — Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico.
4. — Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di archivistica con particolare riferimento alla legislazione archivistica odierna.
3. — Economia corporativa.
4. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, nonchè di statistica teorica (generalità, dati statistici - leggi e metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche).
5. — Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo).

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità, o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle previdenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste o per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano i posti messi concorso non acquistano nessun diritto a coprire i posti che renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 916,98 oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia relative quote supplementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, di detto Regio decreto-legge.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito, non assumono servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(252)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a nove posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo C) nell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato a Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, che detta norme per il personale per gli archivi di Stato;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1942, registro n. 10, foglio n. 96, con cui è indetto un concorso a quattro posti di aiutante aggiunto in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduta la circolare telegrafica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 63281, in data 5 settembre scorso, nonchè la nota della stessa Presidenza, n. 420-54213-2.2-1.3.1, del 2 dicembre con cui è autorizzato un concorso a 9 posti di aiutante aggiunto in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso a quattro posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *C*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato; indetto col sopracitato decreto Ministeriale 3 luglio 1942-XX.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di nove aiutanti aggiunti in prova (gruppo *C*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

Art. 3.

Il Ministero si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato, ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso stesso.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovrà esplicitamente essere dichiarato per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più lingue, fra quelle indicate nel comma 5 del successivo art. 9.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi al predetto termine.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente alla data del 10 marzo 1939-XVII dall'ufficio di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 6 e legalizzato secondo i casi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato di godimento dei diritti politici o dal quale risulti che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

4) certificato, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, rilasciato dal competente ufficiale di stato civile su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728;

5) certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 18 e legalizzato dal procuratore del Re;

6) certificato di buona condotta morale civile e politica, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi, a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto,

7) certificato d'iscrizione a secondo dell'età, al P.N.F. o ai Fasci femminili o al G.U.F. o alla G.I.L. rilasciato o vidimato su carta da bollo da L. 6 dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione e la regolarizzazione pel tesseramento per l'anno XX.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra per la causa nazionale o per le operazioni in A.O.I. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F. ma che abbiano chiesto l'iscrizione dovranno esibire il certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nell'iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero, il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.;

8) originale o copia notarile legalizzata del diploma di licenza della scuola media o diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente.

9) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario su carta da bollo da L. 6 e debitamente legalizzato secondo i casi.

Tale certificato medico dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O.I., o per l'O.M.S. in servizio non isolato, o nella guerra attuale deve essere rilasciato secondo le prescrizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

10) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva e di iscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da L. 6 o dal commissario di leva e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comando del corpo attestante la loro posizione salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati e gli invalidi e gli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

11) stato di famiglia, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati o vedovi con prole rilasciato dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

13) ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 7.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 5 alla Regia Luogotenenza generale di Sua Maestà il Re e Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 6 del bando per i cittadini italiani.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità istituti o enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 8.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Per altro, i concorrenti i quali dimostrino con apposito certificato dal quale risulti la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia rilasciato in carta da bollo da lire 12 dalle competenti superiori gerarchie di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale, od ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del precedente articolo 6.

Per i certificati del Governatore di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte terza della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923-II, numero 2368, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte.

1. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo;
3. Prova di dattilografia o di scrittura a mano a scelta del candidato.

Prova orale.

1. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo costituzionale e corporativo;
3. Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia e delle Colonie e Possedimenti italiani;
4. Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato. Nozioni elementari di statistica;
5. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità, o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osservano le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito delle disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle previdenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano i posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Durante il periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 518,24 oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari in quanto sussistano le condizioni richieste. Ai provenienti delle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3 di detto Regio decreto-legge.

I vincitori del concorso, che, nel termine stabilito, non assumano servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(253)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato a Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, che detta norme per il personale per gli Archivi di Stato;
Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1942, registro n. 8, foglio n. 280, con cui è indetto un concorso a tre posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;
Veduta la circolare telegrafica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 63281, in data 5 settembre scorso, nonchè la nota della stessa Presidenza, n. 420-54213-2.2-1.3.1, del 2 dicembre con cui è autorizzato un concorso a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso a tre posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto col sopracitato decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di sette inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.
Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 3.

Il Ministero si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.
Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso stesso.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.
La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 8 dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti richiamati alle armi o che risiedono nelle Colonie e all'estero potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre nei 30 giorni successivi tutti gli altri documenti richiesti.
Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'indicazione dei documenti allegati.

Art. 6.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente alla data del 10 marzo 1939, dall'ufficiale di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;
2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 6 e legalizzato secondo i casi.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3) certificato di godimento dei diritti politici o dal quale risulti che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine e di residenza in carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;
4) certificato, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, rilasciato dal competente ufficiale di stato civile su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1939-XVII, n. 1728;
5) certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 18 e legalizzato dal procuratore del Re;
6) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;
7) certificato di iscrizione, a seconda dell'età al P.N.F. o alla G.I.L. rilasciato e vidimato su carta da bollo da L. 6 dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XX.
L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. e per l'O. M. S. in servizio non isolato, dal 16 gennaio 1935-XIII al 31 luglio 1939-XVII, o nell'attuale guerra.
I combattenti non iscritti al P. N. F., ma che hanno richiesto l'iscrizione dovranno esibire il certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.
Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.
Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.
Per gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica, per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari del P. N. F., o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P. N. F.
Il certificato di iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F. o da un segretario all'uopo designato dal Segretario del P. N. F.;
8) licenza della scuola elementare;
9) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto dal medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente o dall'ufficiale sanitario su carta da bollo da L. 6 e debitamente legalizzato secondo i casi.
Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.
Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. e per l'O. M. S. in servizio non isolato, dal 16 gennaio 1935-XIII al 31 luglio 1939-XVII o nella guerra attuale, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14, n. 3 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti

che non siano conosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

10) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali o militari di truppa). Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da L. 6 o dal commissario di leva e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. o per l'O. M. S. in servizio non isolato, dal 16 gennaio 1935-XIII al 31 luglio 1939-XVII, o nell'attuale guerra, debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

11) stato di famiglia, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati o vedovi con prole, rilasciato dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa e che comprovi tale loro qualità;

13) ogni documento o titolo, eventualmente in possesso degli aspiranti circa i servizi già prestati presso Enti pubblici ed atti a dimostrare l'attitudine a coprire il posto messo a concorso;

14) ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 7.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 5 alla Regia Luogotenenza generale di Sua Maestà il Re Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 6 del bando per i cittadini italiani.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato Albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti o enti già fuori del Regno di Albania.

Art. 8.

Non è consentito di fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino con apposito certificato, dal quale risulti la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia, rilasciato in carta da bollo da L. 12 dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegato di ruolo di un'Amministrazione statale sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 del precedente art. 6.

Per i certificati del Governatorato di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte terza della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 9.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una Commissione composta:

di un vice prefetto, in servizio al Ministero, che la presiede;

di un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio al Ministero;

di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* del Ministero disimpegnerà le mansioni di segretario.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto di usufruire delle previdenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano nessun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Durante il periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto, dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno mensile lordo di L. 365,82 oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari, in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito, non assumano servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 60 posti di volontario vice commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-X, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Vista la legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39, che stabilisce il nuovo ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed autorizza il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di detto ruolo a mezzo di pubblici concorsi;

Vista la lettera in data 22 agosto 1942-XX, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Am-

ministrazione della pubblica sicurezza ad espletare, con procedura di urgenza, un pubblico concorso per esami a 60 posti di volontario vice commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di sessanta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di P. S.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere chiamati alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla Prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni prima dell'inizio della prove scritte di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande o documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione in carta libera attestante se sia o meno coniugato con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 de detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità, degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

4) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

I combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista, ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire un certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrano nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli o per quelli residenti all'estero è richiesta la iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri 64 (sessantaquattro).

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

8) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimat[illegible], o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi r[illegible] in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra, e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'a[illegible] della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 1° dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero, detto certificato, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 4, n. 4, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari del Partito o di un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito.

Coloro, infine, che siano soci di diritto dell'Unione fascista famiglie numerose dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa debitamente legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12, del loro stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con certificato in carta da bollo da lire sei del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove scritte di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1) Codice civile (disposizioni sulle leggi in generale - Libro primo: delle persone e della famiglia; Libro terzo: della proprietà; Principi relativi alle obbligazioni);

2) Codice penale - Codice di procedura penale (Libro primo: disposizioni generali; Libro secondo: dell'istruzione);

3) Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;

4) Economia politica corporativa.

Le prove orali verteranno, oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulle materie seguenti:

1) Codice civile - Libro quinto del lavoro;

2) Norme sulla cambiale e disciplina del fallimento;

3) Testo unico delle leggi e regolamento di pubblica sicurezza;

4) Nozioni di statistica (generalità, dati statistici, leggi statistiche, statistica applicata);

5) Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;

6) Lingua francese di cui il candidato dovrà dare prova di avere conoscenza.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera, che, oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenersi innanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo dei giorni, dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti, dalle prefetture delle provincie in cui avranno presentato la domanda di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ai sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 916,98 lorde, più l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 nette mensili, l'indennità di servizio speciale di L. 3000 annue ridotta del doppio 12 per cento a L. 2323,20 lorde e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suaccennato, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S. i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(289)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1940-XIX, n. 1820, col quale veniva bandito il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1940-XIX;

Visti i successivi decreti n. 10386 del 24 giugno 1941-XIX, e numero 16036 del 27 settembre 1941-XIX con i quali il termine di scadenza del concorso stesso veniva prorogato al 31 dicembre 1941-XIX;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 aprile 1942-XX, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 10204 del 27 giugno 1942-XX, relativo all'ammissione delle candidate al concorso;

Vista la graduatoria delle candidate formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 65 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate al concorso in oggetto così formulata:

1. Rovatti Iris . . . . . con punti 57,030
2. Cavallotti Maria . . . . . » 56,734
3. Rosso Bianca . . . . . » 56,411
4. Mazzoni Jole . . . . . » 54,652

5 Gianoglio Irene	con punti	54,105
6. Marchiaro Felicita	»	53,329
7. Pregno Lucia	»	53,329
8. Maranzana Olinda	»	52,230
9. Barbero Anna	»	51,497
10. Villata Ida	»	51,180
11. Pipino Antonia	»	50,742
12. Ponsetto Mattea	»	50,214
13. Mazza Fiorina	»	49,813
14. Brunetti Attilia	»	49,607
15. Oberti Maddalena	»	49,071
16. Nebiolo Aurelia	»	48,748
17. Forno Luigia	»	48,448
18. Terzoni Francesca	»	48,428
19. Malafarina Maria	»	47,952
20. Novara Vittorina	»	47,749
21. Tori Olga	»	47,634
22. Demarie Lucia	»	47,470
23. Gaffoglio Maria	»	47,425
24. Veneziani Gilda	»	46,893
25. Piccinini Orsola	»	46,891
26. Scaglione Emma	»	45,658
27. Fasolo Severina	»	45,234
28. Rizzo Antonia	»	45,149
29. Deltetto Caterina	»	45,031
30. Masarati Anna	»	44,713
31. Pelti Antonia	»	44,656
32. Nebiolo Rosmunda	»	44,444
33. Celoria Angela	»	43,507
34. Ferrero Pasqualina	»	40,761
35. Colli Eufrosina	»	35,328

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 13 gennaio 1943-XXI

Il prefetto: LI VOTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 404, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1940-XIX;

Esaminate le domande delle candidate;

Visto l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 261;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Rovatti Iris per la condotta consorziale Bubbio-Cassinasco;

2) Cavallotti Maria per la condotta comunale di Asti (frazione Quarto);

3) Rosso Bianca per la condotta comunale di Villanova d'Asti;

4) Mazzoni Jole per la condotta comunale di Mombaruzzo;

5) Gianoglio Irene per la condotta comunale di Montechiaro,

6) Marchiaro Felicita per la condotta consorziale di Monastero Bormida-Sessame,

7) Pregno Lucia per la condotta comunale di Grazzano Badoglio;

8) Maranzana Olinda per la condotta consorziale di Cortazzone-Soglio;

9) Barbero Anna per la condotta comunale di Robella;

10) Villata Ida per la condotta comunale di Vinchio;

11) Pipino Antonia per la condotta comunale di Bruno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 13 gennaio 1943-XXI

Il prefetto: LI VOTI

(256)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.